

FAQ

Avviso per la selezione di proposte progettuali da parte delle Associazioni biologiche per favorire le forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica

QUESITO 1

In relazione all'Avviso per la selezione di proposte progettuali da parte delle associazioni biologiche per favorire le forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica pubblicato sul sito web MASAF il 27.03 u.s., nell'allegato C2 alla voce "spese generali", si chiede se queste possono comprendere le voci previste in riferimento agli artt. 14 e 31 del Reg. 702/2014 ed eventualmente quali di queste, o a che altre voci di costo fare riferimento o se fare riferimento solo a una determinata percentuale sull'importo complessivo del progetto/delle spese di personale del soggetto proponente.

RISPOSTA: Si rimanda alla modifica dell'Avviso e dell'Allegato 6 *Spese Ammissibili* pubblicato sul sito web del Ministero in data 14/04/2023.

QUESITO 2

Cosa è compreso nelle spese generali: polizza fideiussoria? spese amministrative degli addetti alla rendicontazione del progetto? coordinamento delle attività progettuali?

RISPOSTA: Si rimanda alla modifica dell'Avviso e dell'Allegato 6 *Spese Ammissibili* pubblicato sul sito web del Ministero in data 14/04/2023.

QUESITO 3

Quale percentuale massima delle spese totali del progetto può essere attribuita alle Spese Generali?

RISPOSTA: Si rimanda alla modifica dell'Avviso e dell'Allegato 6 *Spese Ammissibili* pubblicato sul sito web del Ministero in data 14/04/2023.

QUESITO 4

In caso di partecipazione/organizzazione di Eventi/Fiere i produttori che partecipano possono mettere in vendita i loro prodotti, a loro spese, cioè con personale che non rientra tra i costi del progetto?

RISPOSTA: Le spese sostenute dal beneficiario non oggetto di rendicontazione non rientrano nel campo di applicazione del presente Avviso. Come riportato nell'Allegato A *Spese Ammissibili*, ai fini del presente Avviso, per l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni, sono ammissibili le seguenti spese:

- a. spese di iscrizione;
- b. spese di viaggio e spese per il trasporto di animali;
- c. spese per pubblicazioni e siti web che annunciano l'evento;
- d. affitto di locali e stand espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio.

QUESITO 5

Esiste una direttiva MASAF o analoga cui fare riferimento per i massimali di costo del personale non dipendente?

RISPOSTA: No, si rimanda a quanto riportato nell'Allegato A *Spese Ammissibili* all'Avviso e alle Condizioni generali di ammissibilità delle spese.

QUESITO 6

Si richiede il seguente chiarimento in merito all'allegato A *Spese Ammissibili* dell'avviso:

al paragrafo 2.3 - capoverso II si chiede se con il termine di "pubblicazioni" si intende la mera azione di comunicazione verso l'esterno e quindi di pubblicazione di un documento oppure si può considerare nel termine "pubblicazione" l'effettiva elaborazione del contenuto da diffondere? Riproponiamo il quesito anche per il termine "divulgazione" presente all'interno dello stesso paragrafo.

Riportiamo a seguire un esempio pratico: la scrivente Associazione attraverso i propri canali comunicativi (sito web, newsletter e social web) e con articoli inviati alle principali agenzie di stampa nazionali, raggiunge importanti platee di fruitori delle comunicazioni. L'azione di creazione di contenuti, eventualmente affidati a società terze o consulenti, può essere considerata spesa ammissibile come da paragrafo 2.3 precedentemente citato?

RISPOSTA: No, per le pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico sui prodotti agricoli di cui all'art. 24 del Regolamento (UE) n. 702/2014 non sono ammissibili le spese di elaborazione delle informazioni da diffondere ma solo le spese relative alle pubblicazioni come riportato nell'Allegato A *Spese Ammissibili* all'Avviso. Allo stesso modo, non sono ammissibili le spese sostenute per l'ottenimento di conoscenze scientifiche e dati fattuali ma solo quelle relative alla loro divulgazione.

QUESITO 7

ANAPROBIO Italia è un'Associazione di produttori biologici All'articolo 1 del suo statuto è stabilito:

Art. 1 - È costituita con sede in Roma, su iniziativa della COPAGRI, Confederazione Produttori Agricoli, in armonia con la normativa nazionale e dell'Unione Europea vigente in materia di associazionismo dei produttori, l'Associazione Nazionale Produttori Biologici denominata A.NA.PRO.BIO. ITALIA. All'Associazione aderiscono i produttori biologici ai sensi del regolamento CE 834/2007 e successive modifiche e integrazioni organizzati in forma individuale e/o societaria.

L'articolo 3 delimita le finalità al solo campo della tutela e rappresentanza degli operatori biologici
Art. 3 - In particolare l'Associazione:

- tutela gli interessi dei produttori biologici nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione; a tal fine si rapporta con le Istituzioni pubbliche preposte alla realizzazione e coordinamento delle politiche agroalimentari
- promuove l'agricoltura biologica e biodinamica, lo sviluppo sostenibile e l'alimentazione naturale, anche attraverso campagne informative, divulgative e promozionali sulle produzioni biologiche;
- opera per migliorare la conoscenza e il mercato delle produzioni biologiche e biodinamiche;
- promuove e sostiene l'attività e le iniziative dei propri associati, sviluppando anche iniziative volte a rafforzare il concentrazione dell'offerta produttiva, l'immissione sul mercato delle produzioni degli associati, la riduzione dei costi di produzione e l'accorciamento della filiera produttiva biologica per il raggiungimento del maggior reddito possibile a livello della produzione;
- assicura la rappresentanza dei produttori biologici negli organismi pubblici e privati in cui è prevista;
- promuove l'aggregazione dei singoli produttori biologici in forma di organizzazione di produttori in armonia con la legislazione nazionale e dell'Unione Europea
- promuove e coordina iniziative atte alla creazione di filiere produttive e BioDistretti, anche interprofessionali.

L'articolo 4 chiarisce chi può aderire all'Associazione Art. 4 - Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1 del presente statuto nonché le Federazioni Regionali della Copagri e la Copagri stessa mediante delibera approvata dai propri organi statutari competenti mediante le quali espressamente dichiarino di approvare la linea programmatica fissata dall'assemblea sociale e dal presente statuto.

In sostanza nella costituzione di ANAPROBIO, promossa dalla Copagri, si è voluto rafforzare la struttura associativa con la presenza delle organizzazioni Copagri che, comunque, al loro interno raggruppano anche produttori biologici. L'adesione di queste strutture è accompagnata da una deliberazione di adesione ai principi del biologico e di quelli statutari di ANAPROBIO, a loro volta limitati alla sola produzione biologica.

Nessun diritto specifico è attribuito alle Federazioni Copagri; hanno il compito di convocare le assemblee regionali dei soci ANAPROBIO, ma in esse, hanno un solo voto perché lo statuto non assegna alcun privilegio alla loro qualità di socio; non hanno diritto ad alcuna presenza garantita nel Consiglio di Amministrazione.

Come noto, il bando MASAF riservato alle Associazioni Nazionali di operatori biologici. Si definiscono: a. "Associazioni biologiche": le associazioni di esclusiva rappresentanza degli operatori biologici, legalmente costituite i cui soci abbiano la propria sede o operino tramite organizzazioni proprie associate in almeno dieci Regioni o Province autonome; A nostro giudizio, premesso che ANAPROBIO ha produttori biologici associati in pressoché tutte le Regioni, sulla base del nostro statuto, si può concludere che siamo un'associazione di esclusiva rappresentanza di operatori biologici e che la presenza delle Copagri Regionali e Nazionale che possono aderire solo in virtù della condivisione degli scopi statutari di ANAPROBIO a loro volta limitati alla promozione dell'agricoltura biologica ed alla tutela e rappresentanza dei produttori biologici.

RISPOSTA: Si conferma che l'Associazione Nazionale Produttori Biologici denominata A.NA.PRO.BIO. ITALIA rientra tra Soggetti proponenti come definito dall'articolo 4 comma 1 dell'Avviso.

QUESITO 8

L'articolo 3, comma 2, lettera iii, prevede tra le iniziative volte a garantire la promozione e a sostenere lo sviluppo dei prodotti biologici, l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni dedicate ai temi dell'agricoltura biologica.

A tal riguardo chiediamo se tra queste ultime è prevista la partecipazione, connotata da prodotti o tematiche legate al biologico, a fiere internazionali, quali ad esempio: Cibus, Vinitaly, Macfruit, Fiera del Levante, Fiera di Cremona, che pur non essendo esclusivamente dedicate al biologico comprendono anche tale settore.

RISPOSTA: Si conferma che i Progetti possono avere a oggetto Iniziative promozionali a favore dei prodotti agricoli biologici, tra cui l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni dedicate, anche in maniera non esclusiva, ai temi dell'agricoltura biologica.

QUESITO 9

L'articolo 11 dell'Avviso precisa al punto 7. "Nell'ambito di ciascun Progetto, non sono considerate variazioni e sono soggette alla sola comunicazione al Ministero, quelle che comportano una variazione della voce di spesa ammessa in relazione al Progetto stesso pari o inferiore al 20% della spesa da aumentare".

Si chiede se tale specificazione si intende riferita a variazioni tra le tre voci di spesa sulle quali è suddiviso il modello del Dettaglio Finanziario Allegato C2, cioè, 1. Trasferimento di conoscenze/Azioni di Informazione, 2. Consulenze Aziendali, 3. Iniziative Promozionali prodotti biologici.

RISPOSTA: Corretto, fermo restando quanto disposto dall'articolo 11 dell'Avviso, in particolare le disposizioni del comma 2, le variazioni pari o inferiore al 20% della spesa da aumentare sono soggette alla sola comunicazione al Ministero.

QUESITO 10

Con riferimento ai requisiti di ammissibilità di cui all'art. 2 dell'Avviso, "Associazioni biologiche": le associazioni di esclusiva rappresentanza degli operatori biologici, legalmente costituite i cui soci abbiano la propria sede o operino tramite organizzazioni proprie associate in almeno dieci Regioni o Province autonome.

Premesso che le Associazioni legalmente costituite che fanno solo attività istituzionale e non svolgono attività commerciali, non hanno obbligo di iscrizione alla CCIAA, si chiede se il requisito sopra citato è dimostrato allegando il libro soci dove risultano soci con sede legale in almeno dieci regioni oppure, in alternativa, allegando autocertificazione nella quale sono elencate le sedi, complete di indirizzo recapito e responsabile, ubicate in almeno dieci regioni.

RISPOSTA: La domanda di accesso alle agevolazioni, in particolare nell'Allegato B *Domanda di partecipazione* e nell'Allegato C *Dichiarazioni Soggetto proponente*, contiene una dichiarazione del Soggetto proponente ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 e s.m.i. In ogni caso, il Ministero può

chiedere in qualsiasi momento, nel corso della procedura, di presentare chiarimenti e/o documenti, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della stessa.